



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Edilizia Pubblica**

Progetto sviluppo e implementazione sistemi BIM

via Brennero, 312 I 38121 Trento TN

tel. 0461 884601 I fax 0461 884602

PEC: servizio.ediliziapubblica@pec.comune.trento.it

orario di apertura al pubblico: lun – ven: 8.00 - 12.00

Numero di protocollo associato al documento come  
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione  
inclusa nella segnatura di protocollo

**Oggetto: Opera 635121 - Lavori relativi al COMPLESSO NATATORIO "G.MANAZZON"  
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL LIDO ESTIVO (costi covid 2021)  
€ 60.000,00 I.V.A. compresa  
CUP D61D18000350004  
VARIANTE PROGETTUALE N. 6 – marzo 2021  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con l'art. 58 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 (entrata in vigore il 14 maggio 2020) è stato introdotto l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'articolo 7 ter stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020" stabilisce tra l'altro che *con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto. A tal fine, si propone di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, nei predetti contratti:*

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei



BS OHSAS 18001:2007



**Sede legale:**

via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 I fax 0461/889370 I www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



*contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.*

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Regolamento contenente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n.4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" è stato approvato il Regolamento che all'art. 1 introduce dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 l'articolo 5 bis *Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.* Il comma 1 stabilisce che *per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento.* Il comma 2 stabilisce che *i costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza."*

Sono attualmente in corso di svolgimento i lavori relativi al *Complesso natatorio "G.Manazzon" riqualificazione funzionale del lido estivo* (opera 6351). Nel corso dell'anno 2020 è stata approvata la Variante n. 5 con l'introduzione della somma di € 25.000,00 per i costi covid relativi agli stati di avanzamento dell'anno 2020. E' necessario ora prevedere nel quadro economico un accantonamento per il riconoscimento all'impresa appaltatrice dei lavori i maggiori costi aziendali dovuti alla fase di emergenza sanitaria in atto per l'anno 2021.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 approvato in data in data 29 dicembre 2020 dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 176, è stato previsto per il cantiere in oggetto il capitolo 07111 opera 635121 REALIZZAZIONE LIDO ESTERNO PRESSO IL CENTRO MANAZZON DI VIA FOGAZZARO. LAVORI (COSTI COVID) sull'esercizio 2021 per un importo di € 60.000,00.

Con riferimento alla direttiva dell'Area tecnica e del territorio prot. 192489 di data 02.09.20 viene pertanto redatta la variante progettuale n. 6 al quadro economico con cui nelle Somme a disposizione viene incrementata la voce "d4 - *Accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (compreso IVA)* per un importo di € 60.000,00. (IVA inclusa) aumentando l'importo complessivo dell'opera da € 1.700.981,41 a € 1.760.981,41.

**L'importo complessivo del quadro economico aumenta quindi di € 60.000,00.** La variante è approvabile ai sensi dell'art. 9, comma 4 bis del Regolamento dei contratti.



COMUNE DI TRENTO

Servizio Edilizia Pubblica  
Progetto sviluppo e implementazione sistemi BIM

IL CAPOUFFICIO  
*arch. Nicola Predelli*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
*ing. Giuliano Franzoi*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:  
- quadro economico di raffronto variante 6